

Proc. pen. n. 45/2013 Reg. mod. 6 (C. Appello Brescia)

**ALL'ECCELLENTISSIMA
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Seconda Sezione Penale**

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia, come da nomina già in atti, del Signor

BAHAR KIMYONGUR

nato a Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Belgio), il 28-4-1974, ed attualmente detenuto p.q.c. presso la C.C.-C.R. di Bergamo, in previsione della prossima udienza *ex artt.* 718-127 c.p.p. fissata per il giorno 2-12 p.v., ai sensi dell'art. 121 c.p.p. si pregia di presentare la seguente

MEMORIA

a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto formulata dal sottoscritto difensore all'udienza *ex art.* 717 c.p.p. svoltasi davanti a Codesta Ecc.ma Corte in data 25-11 c.m.

A) PREMESSE.

Pare opportuno a questa difesa offrire a Codesta Ecc.ma Corte una sintetica presentazione del Signor Bahar Kimyongur e del più ampio contesto nel quale la sua vicenda si iscrive (un affresco più ampio e dettagliato verrà illustrato per l'udienza di discussione sulla eventuale richiesta di estradizione).

Il Signor Kimyongur è persona del tutto normale, nato da emigranti turchi in Belgio, dove ha sempre vissuto e risiede tuttora; sposato e padre di due figli piccoli; giornalista e scrittore interessato alla situazione in Medio Oriente (*v. allegati*); attivista pacifista che lavora stabilmente per una O.N.G. (l'Istituto Internazionale per la Pace, la Giustizia ed i Diritti Umani, con sede in Svizzera) impegnata nella promozione della pace e della tutela dei diritti umani e che gode dello status di organo consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell'O.N.U. (*v. tra gli allegati la scheda della O.N.G. ed il relativo contratto di lavoro del Signor Kimyongur, insieme al tesserino dello stesso Signor Kimyongur per l'accesso nelle sedi O.N.U.*).

La vicenda personale del Signor Kimyongur si lega alla situazione attuale di un Paese, la Turchia, che, sebbene adesso candidato ad entrare nell'Unione europea, ha visto succedersi ben tre colpi di stato militari negli ultimi cinquanta anni e che comunque registra il sinistro primato di violazioni di diritti umani accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. In un simile panorama già critico si evidenzia – per ciò che a noi qui maggiormente interessa – il durissimo trattamento carcerario riservato ai c.d. “detenuti politici” (appartenenti soprattutto a movimenti di sinistra e minoranze etniche), che alla fine del 2000 attuarono un massiccio sciopero della fame (che portò poi alla morte di ben 122 di loro) quale forma estrema di protesta contro i trasferimenti forzati nelle nuove carceri c.d. “di tipo F”, in cui, soggetti ad isolamento (definito anche “tortura bianca”), erano consapevoli che sarebbero stati ancora più esposti a torture e maltrattamenti; le autorità turche reagirono inizialmente a tale iniziativa con un'operazione repressiva di eccezionale violenza – denominata beffardamente “Ritorno alla vita” – scattata il 19 dicembre 2000 con un attacco simultaneo in una ventina di prigionieri, nel corso del quale fu addirittura fatto uso di lacrimogeni e fosforo bianco, che causò la morte di numerosi detenuti (*v. allegati*).

Bahar Kimyongur si è reso responsabile di aver denunciato questi fatti e di aver appoggiato le proteste dei detenuti e dei loro parenti.

B) I PRECEDENTI GIUDIZIARI ALL'ESTERO.

Non può prescindersi dal ripercorrere le vicende giudiziarie che hanno già visto protagonista il Signor Kimyongur all'estero.

- **Il processo penale in Belgio.**

Come noto alle cronache, in Belgio il Signor Kimyongur è stato sottoposto ad un lungo processo penale, che si è sviluppato attraverso varie fasi e gradi di giudizio dal 2005 al 2009, quando **si è concluso con la piena assoluzione del Signor Kimyongur** (*v. in allegato la sentenza datata 23-12-2009 della Corte di appello di Bruxelles insieme ad una sua parziale traduzione informale in italiano¹ riferita ai principali passaggi riguardanti il Signor Kimyongur*). La vicenda è complessa e qui interessa solo per quella che, in buona sostanza, è la valutazione espressa dai giudici belgi sul Signor Kimyongur e sul suo operato. In estrema sintesi, l'accusa a carico del Signor Kimyongur era quella di far parte dell'organizzazione turca DHKP-C considerata come terroristica: come detto, il Signor Kimyongur (che – abbiamo detto – si è sempre e solo impegnato a denunciare il trattamento dei prigionieri politici in Turchia) **è stato infine pienamente assolto nel merito; Codesta Ecc.ma Corte potrà leggere nell'allegata traduzione come la sentenza demolisca nel merito ogni più piccolo elemento accusatorio** (tra i vari profili vi era anche la nota traduzione da parte del Signor Kimyongur di alcuni comunicati della predetta organizzazione, che i giudici belgi hanno inquadrato nella libertà di espressione oggi tutelata in ogni ordinamento liberale, come anche in ambito internazionale e sovranazionale).

- **L'arresto e la procedura di estradizione in Olanda.**

Di ancor maggiore importanza per questo procedimento è quanto successo nei Paesi Bassi. Nel 2006, il Signor Kimyongur era stato arrestato in Olanda sulla base dei seguenti provvedimenti (*v. in allegato la decisione finale – in lingua originale ed in traduzione informale in italiano – della Corte dell'Aja, ove al punto n. 2.III si richiamano i documenti agli atti del procedimento di estradizione*):

- **mandato di arresto in absentia n. 2004/746 emesso il 6-4-2004 dalla Corte per la Sicurezza di Ankara** (*v. allegati*);
- **mandato di arresto in absentia n. 2006/417 D.Is. emesso il 3-5-2006 dalla Undicesima Sezione dell'Alta Corte Penale di Ankara** (*v. allegati*).

Preme anticipare fin da ora che – come potrà rilevare immediatamente Codesta Ecc.ma Corte – i predetti provvedimenti sono **esattamente gli stessi** indicati nel verbale dell'arresto effettuato dalla Polizia di Stato (D.I.G.O.S. della Questura di

¹ Purtroppo i tempi ristretti non hanno permesso un lavoro completo, e di questo naturalmente la difesa si scusa, dichiarandosi ovviamente disponibile a fornire in tempi rapidi una traduzione completa.

Bergamo e Polizia di Frontiera c/o scalo aereo di Orio al Serio) a carico del Signor Kimyongur in data 21-11 c.m. e che hanno quindi dato avvio alla presente procedura di estradizione.

Come riportata nella citata decisione della Corte dell'Aja, l'accusa posta a fondamento dei suddetti provvedimenti di arresto turchi a carico del Signor Kimyongur (**integrati dalla segnalazione dell'Ufficio Interpol di Ankara datata 28-3-2006: v. allegati**) era quella di essere (*v. punto 5.3 della citata traduzione italiana della decisione olandese*) «un membro dell'organizzazione illegale DHKP/C, essendo questo un gruppo armato. Il coinvolgimento della persona richiesta consiste, secondo la parte richiedente, in quattro fatti, ossia:

- *mantenimento di una funzione di responsabilità nel centro di informazione del DHKP/C a Brussels;*
- *partecipazione ad un evento del 28 novembre 2000 al Parlamento Europeo;*
- *presenza in comitato di sostegno alla conferenza stampa riguardante lo sciopero della fame di Lihan Yelkovan;*
- *partecipazione alle udienze giudiziarie in Belgio relative a F. Erdal.».*

Gli stessi addebiti (i cui supposti “elementi significativi” già *ictu oculi* – ci sia permesso di osservare – appaiono privi del minimo rilievo penalistico) verosimilmente risulteranno (ove le autorità turche formalizzeranno la richiesta di estradizione anche al nostro Paese) anche in questo procedimento (**stante l'inconfutabile identità dei provvedimenti di arresto emessi dalle autorità turche e poste a base di entrambe le procedure di estradizione in Olanda ed Italia**). Ciò nel frattempo è confermato anche dalla nota dell'Ufficio Interpol presso il nostro Ministero dell'Interno n. MI-123-U-B-2-4-2013-4556-EP/Interpol datata 21-11-2013 in cui si riporta quanto sarebbe stato riferito dalle autorità turche: «*in data 28.11.2000, nella città di Bruxelles (Belgio), in qualità di membro dell'organizzazione terroristica DHKP/C, KIMYONGUR Bahar, unitamente a complici, ha fisicamente aggredito e minacciato l'allora Ministro degli Affari Esteri turco mentre lo stesso teneva un discorso innanzi alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. KIMYONGUR ha svolto la propria attività presso l'ufficio informazioni dell'organizzazione terroristica DHKP/C.*».

Ebbene, la Corte dell'Aja ebbe a decretare **il rigetto della domanda turca di estradizione del Signor Kimyongur giudicando la summenzionata manifestazione presso il Parlamento europeo come una semplice e legittima manifestazione di protesta, assolutamente non punibile secondo la legge penale, e ritenendo inconsistenti le accuse di associazione terroristica**: «*Sulla base dei documenti allegati alla richiesta di estradizione e delle informazioni fornite successivamente è stato accertato con riferimento all'incidente del 28 novembre 2000 al*

*Parlamento Europeo che questo è stato una mera dimostrazione, durante la quale la persona richiesta entrò nell'aula, scandì slogan e dimostrò. Secondo la legge Olandese questo non è un atto criminale punibile, nei riguardi del quale la richiesta di estradizione è indirizzata, come se fosse una minaccia o un attacco al Ministro Turco degli Affari Esteri che stava parlando al Parlamento europeo. Per quanto riguarda gli altri tre fatti menzionati. La Corte considera che i documenti nel fascicolo della parte richiedente contengono elementi insufficienti per concludere che la persona richiesta faccia parte di un'organizzazione criminale secondo la legge Olandese, anche se questi fatti siano messi in relazione l'uno con l'altro e riferiti alle informazioni più generali fornite, su richiesta, con riguardo al DHKP/C.» (v. punto 5.5 della sentenza olandese). Su tali premesse, la Corte olandese **negò dunque l'estradizione in Turchia del Signor Kimyongur** (v. punto 5.6 della sentenza: «Essendosi stabilito che non sono state integrate le condizioni di doppia incriminabilità, la richiesta di estradizione deve essere dichiarata inammissibile [...]»).*

- **L'arresto e la procedura di estradizione in Spagna.**

Nel giugno di quest'anno, nel corso di un viaggio con la propria famiglia in Spagna, il Signor Kimyongur è stato nuovamente arrestato a Cordoba per fini di estradizione verso la Turchia. Come risulta dalla documentazione agli atti del procedimento spagnolo (tuttora pendente), a fondamento di quell'arresto vi è stato ancora una volta **il mandato di arresto n. 2004/746 datato 6-4-2004 della Corte per la Sicurezza di Ankara** che – si è visto – era stato alla base dell'analogo arresto avvenuto in Olanda nel 2006 (v. il menzionato punto n. 2.III dell'allegata decisione olandese) e che lo scorso 21-11 ha permesso alla nostra polizia di arrestare il Signor Kimyongur all'aeroporto di Orio al Serio (v. il citato verbale di arresto).

Agli atti del procedimento spagnolo vi è la medesima segnalazione (c.d. “Red Notice”) diffusa nel circuito Interpol per la ricerca in ambito internazionale del Signor Kimyongur, che è quella che ha attivato l'arresto da parte, prima, della polizia olandese e, poi, di quella spagnola: tale segnalazione riporta a carico di quest'ultimo **esattamente le stesse accuse che la Corte dell'Aja nella sua decisione del 3-7-2006 aveva ritenuto del tutto inconsistenti** (al riguardo si confronti l'allegata traduzione informale della segnalazione diramata dall'Ufficio Interpol di Ankara ed il punto 5.3 del summenzionato provvedimento olandese di rigetto della domanda di estradizione).

Nell'attesa di una decisione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola in merito alla richiesta di estradizione da parte della Turchia (che si prevede e si auspica

dello stesso tenore di quella olandese), **il Signor Kimyongur è stato rimesso in libertà dietro prestazione di cauzione appena due giorni dopo il suo arresto** (v. in allegato il provvedimento in lingua originale – con traduzione informale in italiano – adottato il giorno 19-6-2013).

C) I PRESUPPOSTI IN MATERIA CAUTELARE.

Nel caso di specie, la disciplina applicabile al procedimento di estradizione è quella prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13-12-1957 (adottata in Italia con la l. 30-1-1963, n. 300) e dal suo Protocollo aggiuntivo di Strasburgo del 17-3-1978 (adottato in Italia con l. 18-10-1984, n. 755), integrata ai sensi dell'art. 696 c.p.p. dalle norme di cui agli artt. 697 ss. c.p.p.

Nell'ambito della predetta normativa, le disposizioni rilevanti in materia cautelare sono l'art. 16 della Convenzione del 1957 e gli artt. 714, 715 e 716 c.p.p. Più nello specifico, nella presente fase, per ciò che qui interessa, gli elementi da valutare per l'applicazione, la scelta ed il mantenimento della misura cautelare dovrebbero essere quelli indicati – da un lato – dagli omologhi artt. 16, co. 4, della Convenzione e 714, co. 2, c.p.p., e – dall'altro – dall'art. 714, co. 3, c.p.p.

- **Il pericolo di fuga (artt. 16, co. 4, Conv. europea di estradizione e 714, co. 2, c.p.p.).**

L'art. 16, co. 2, della Convenzione europea di estradizione stabilisce che «*la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto*». **È dunque la stessa Convenzione in parola che permette «sempre» la liberazione del ricercato;** l'unica preoccupazione degli Stati firmatari è stata quella di assicurare la permanenza dell'individuo nello Stato richiesto, rimettendo comunque a quest'ultimo la libera scelta della misura ritenuta adatta allo scopo. Il nostro codice di rito, al comma 2 dell'art. 714, indica l'analoga «*esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'extradizione non si sottragga all'eventuale consegna*».

Ciò posto, è dunque necessario procedere a valutare se davvero nel caso di specie sia ravvisabile un effettivo pericolo di fuga. A tal proposito è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha specificato come **siffatta**

valutazione in punto di c.d. *periculum in mora* debba fondarsi su «elementi reali, concreti e specifici», che siano «rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando» (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9-4-2008, Costan, in *Cass. pen.*, 2010, 269, in cui la consistenza della pena da scontare nello Stato richiedente non è stata ritenuta elemento sufficiente per affermare la sussistenza del pericolo di fuga).

Codesta Ecc.ma Corte potrà convenire (si spera anche grazie alle indicazioni fornite in premessa) che il profilo, la condizione e la personalità del Signor Bahar Kimyongur sono del tutto tranquillizzanti ed obiettivamente escludono senza alcun dubbio che egli possa mai “allontanarsi in modo clandestino” dal territorio italiano; infatti il Signor Kimyongur:

- è persona del tutto normale, che è nato, vissuto, e risiede tuttora in un Paese dell'Unione europea (il Belgio);
- è sposato e padre di due figli piccoli;
- è dipendente della O.N.G. svizzera “Istituto Internazionale per la Pace, la Giustizia ed i Diritti Umani” impegnata nella promozione della pace e della tutela dei diritti umani, che gode dello status di organo consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell'O.N.U.;
- inoltre, durante tutte le varie, lunghe (e purtroppo – parrebbe, almeno finora – interminabili) vicende giudiziarie che sfortunatamente lo hanno visto protagonista (meglio dovrebbe dirsi “vittima”) non si è mai sottratto (né in patria, né all'estero) al giudizio della varie istanze giurisdizionali, ma si è anzi sempre prestato ad un attivo confronto per veder riconosciute le proprie ragioni (anche in questo procedimento al primo contatto con l'autorità giudiziaria, all'udienza ex art. 717 c.p.p. del 25-11 c.m., si è dimostrato disponibile alla massima collaborazione, rispondendo compiutamente a tutte le domande rivoltegli dall'Ill.mo Sig. Presidente);
- al momento dell'arresto (appena sbarcato all'aeroporto di Orio al Serio) era appena arrivato in Italia per partecipare ad una serie di incontri-dibattiti sulla situazione in Medio Oriente (*v. allegati*) ed era già stato precedentemente in Italia in occasione di eventi simili (l'ultima volta lo scorso agosto: *v. allegati*);
- nell'ambito della parallela (e – come visto – “gemella”) procedura di estradizione in Spagna, appena due giorni dopo il suo arresto il giudice lo ha reputato degno della massima fiducia concedendogli la libertà (con piena facoltà di espatrio in ogni Paese dell'Unione europea) dietro prestazione di una cauzione in denaro essenzialmente irrisoria (sarebbe infatti irragionevole credere che la prospettiva di perdere 10.000 Euro rappresentino un deterrente sufficiente a controbilanciare l'umano

anelito alla libertà e dunque a scongiurare eventuali intenzioni di fuga).

È pertanto convinta opinione della difesa che nel caso del Signor Kimyongur non sia ravvisabile il benchè minimo pericolo di fuga; ciò che imporrebbe la immediata revoca della misura custodiale con la sua conseguente scarcerazione incondizionata.

- **La scelta della misura (artt. 16, co. 4, Conv. europea di estradizione e 714, co. 2, c.p.p.).**

Come visto, la Convenzione del 1957 (art. 16, co. 4) lascia spazio alla discrezionalità di ogni singolo Stato circa la scelta della misura considerata opportuna o necessaria per evitare la fuga del ricercato. Quanto a tale scelta non può non rilevare anche l'art. 714, co. 2, c.p.p., nella parte in cui decreta come applicabili, ove compatibili, le norme previste in via generale dal codice in materia cautelare (Titolo I del Libro IV, fatta eccezione espressa degli artt. 273 e 280 c.p.p.); ed il rinvio alla disciplina codicistica dovrebbe rendere operante anche il principio generale di *extrema ratio* della custodia in carcere sancito dall'art. 275, co. 3, primo periodo, c.p.p. (cfr. sul punto Cass. pen., Sez. VI, 12-3-2002, Corbu, in *Cass. Pen.*, 2003, 177, ove si puntualizza che «*Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta di estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, 2° co e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275, con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere*»²).

Sulla base dei dati e delle considerazioni rese al punto che precede, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte intendesse comunque applicare al Signor Kimyongur una soluzione cautelare attenuata, a parere di chi scrive **non potrebbe che imporsi la scelta della misura meno afflittiva possibile.** Rilevato

2 Non potrebbe invece rilevare il secondo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., giacchè la norma implica una valutazione del quadro indiziario (peraltro originariamente riferito ad una ordinanza cautelare "interna") che, se da un lato, almeno in questa fase, per Codesta Ecc.ma Corte non è esercitabile (in primo luogo perchè – almeno a quanto risulta a questo difensore – non ha ancora ricevuto tutta la prescritta documentazione; e poi perchè la stessa giurisprudenza di legittimità dubita che l'autorità giudiziaria, in presenza di una convenzione di estradizione, possa sindacare la gravità della piattaforma probatoria d'accusa), dall'altro (sulla scorta di quanto già ritenuto nella decisione olandese di rigetto della richiesta di estradizione e nella sentenza conclusiva del processo penale svoltosi in Belgio) gioverebbe comunque al Signor Kimyongur.

che il nostro ordinamento non prevede la forma della “libertà su cauzione”, già il divieto di espatrio ex art. 281 c.p.p. costituirebbe una misura innegabilmente più severa di quella applicata in Spagna al Signor Kimyongur rispetto alla stessa identica vicenda giudiziaria (ciò che oltretutto potrebbe determinare l'insorgere di delicati problemi in vista della futura udienza che verrà fissata dall'autorità spagnola ed alla quale il Signor Kimyongur sarà tenuto a presenziare); ciò, quindi, varrebbe *a fortiori* per le misure dell'obbligo di presentazione alle P.G. ex art. 282 c.p.p. e di obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p. (qualora Codesta Ecc.ma Corte decidesse di applicare una di due ultime ipotesi ci si permette di suggerire quale comune di riferimento quello di Firenze, in cui il Signor Kimyongur potrebbe già contare su alcuni amici che lo aiuterebbero a trovare un alloggio e dove lo stesso potrebbe più facilmente incontrarsi ed interloquire con il sottoscritto difensore): tutte opzioni cautelari che ben soddisferebbero la (eventuale) esigenza di garantire la presenza sul territorio nazionale del Signor Kimyongur, il quale resterebbe dunque a disposizione di Codesta Ecc.ma Corte mantenendo al contempo la propria libertà (seppur “vincolata” da restrizioni crescenti, secondo l'ordine di cui sopra).

Quale ultima misura (e che qui ci permettiamo di considerare come sostanziale, denegata, *extrema ratio*, ritenendosi come assolutamente ingiustificata e sproporzionata la custodia in carcere nel caso concreto) eventualmente applicabile al Signor Kimyongur residuerebbe quella degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.: in verità, viste le specifiche della situazione, anche tale soluzione appare sempre troppo gravosa (sia per il Signor Kimyongur che per la persona che lo ospiterebbe), ma rappresenterebbe comunque la cessazione dell'irragionevole status detentionis del Signor Kimyongur.

È infatti superfluo aggiungere che – in ogni caso – deve essere immediatamente interrotta la detenzione in carcere del Signor Kimyongur, anche per evitarne il trasferimento (incomprensibile, vista anche la pendenza dell'attuale procedura a Brescia) nel carcere di Rossano in Calabria, che – tra le varie problematiche (*v. gli allegati sulla drammaticità delle condizioni detentive nella struttura in questione*) – causerebbe anche oggettive, intuibili, difficoltà nei rapporti di chi scrive con il proprio assistito, con una inevitabile ripercussione in punto di esercizio dei diritti di difesa (tutelati anche a livello europeo dall'art. 6 della C.E.D.U. e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

- La prognosi di estradabilità (art. 714, co. 3, c.p.p.).

L'art. 714 c.p.p. prevede al terzo comma una condizione generale di

applicabilità delle misure coercitive, stabilendo che queste «*non possono comunque essere dispost[e] se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione*» (sul fondamentale rilievo in ambito cautelare-estradizionale di tale presupposto cfr. anche Corte cost., sent. 8-7-2004, n. 231). La norma appare evidentemente applicabile anche nel caso di specie, giacchè introduce una disposizione che non si pone affatto in contrasto con il sistema delineato dalla Convenzione del 1957, ma bensì lo integra in modo complementare.

La prognosi richiesta dall'art. 714, co. 3, c.p.p. impone dunque necessariamente – tramite un rinvio alla disciplina in materia – una valutazione (almeno allo stato degli atti) dei vari presupposti prescritti per l'accoglimento delle domande di estradizione.

Al riguardo, nella Convenzione del 1957 rinveniamo due principi-base (che in ogni caso rappresentano presupposti tradizionali in tema di estradizione): **l'obbligo di doppia incriminabilità** (art. 2, co. 1; v. anche l'art. 13, co. 2, c.p.) ed **il divieto di estradizione per reati politici** (art. 3; v. anche gli artt. 10, co. 4 e 26, co. 2, Cost., 698 e 705 c.p.p.). Già alla luce di tali requisiti, da un esame anche sommario degli atti **emergono dubbi consistenti sulla possibilità di estradare il Signor Kimyongur**; infatti:

- la citata manifestazione di protesta attuata dal Signor Kimyongur presso il Parlamento europeo a Bruxelles in data 28-11-2000 **non sarebbe punibile, di per se stessa, secondo la legge italiana in quanto non rappresenta altro che una libera espressione delle proprie opinioni tutelata anche dall'art. 21 della nostra Costituzione (si ricorderà che con questa stessa motivazione la Corte dell'Aja aveva rigettato la richiesta di estradizione nel 2009)**;
- più in generale, da un esame degli atti e dell'intera vicenda che riguarda il Signor Kimyongur (*v. in allegato anche una la lettera datata 8-5-2007 indirizzata dallo stesso Signor Kimyongur all'allora Ambasciatore di Turchia a Bruxelles, Fuat Tanlay³, e pubblicata sul quotidiano belga "De Standaard"*; la lettera, nella sua traduzione in spagnolo⁴, è stata allegata dalle autorità turche a supporto della richiesta di estradizione da parte della Spagna) può ragionevolmente affermarsi che **quest'ultimo sia ricercato dalle autorità turche per un reato politico, o per un fatto connesso a siffatto tipo di reato (v. art. 3, co. 1, Conv. 1957), o che pure – comunque – la domanda di estradizione, sebbene motivata con un reato comune è stata**

³ Oggi Consigliere personale per gli Affari Europei del Primo Ministro turco Erdogan.

⁴ Di cui purtroppo questa difesa non è riuscita ad ottenere tempestivamente una traduzione in italiano; ma anche in questo potrà eventualmente avviarsi al più presto.

presentata allo scopo di perseguire il Signor Kimyongur in ragione delle proprie opinioni politiche (art. 3, co. 2, Conv. 1957); come anticipato, il divieto di estradizione per reati politici o in caso di possibili persecuzioni o discriminazioni a motivo delle proprie opinioni politiche è fissato anche dagli artt. 698, co. 1, e 705, co. 2, lett. c), c.p.p.

Il nostro codice prevede altre condizioni ostative all'extradizione, riportate agli artt. 698 e 705, che vanno a sommarsi a quelle fissate dalla Convenzione europea; tra i vari, al momento assumono particolare rilievo:

- il rischio che il ricercato venga sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (v. artt. 698, co. 1, e 705, co. 2, lett. c), c.p.p.; il rilievo di tale presupposto negativo per l'extradizione è confermato anche dall'inciso «*comunque*», da cui si desume la sua necessaria applicazione anche in presenza di apposita convenzione). È un dato incontrovertibile che la situazione carceraria in Turchia sia assolutamente drammatica: basti controllare le statistiche riferite al periodo 1959-2012 pubblicate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (*v. allegati; si allega anche il rapporto 2013 di Amnesty International sulla Turchia, insieme agli eloquenti frontespizi del rapporto di Amnesty sulla repressione delle proteste di Gezi park e di quello di Human Rights Watch sull'uso arbitrario della legislazione antiterrorismo contro i manifestanti*), in cui la Turchia detiene il triste primato per le violazioni di diritti umani in generale (ben 2.521; tra i sub-primati figurano anche quelli relativi al diritto ad un processo equo e alla libertà di espressione) ed il secondo posto (dietro la Russia) quanto ai casi di tortura e trattamenti disumani o degradanti (290). Si consideri, oltretutto, che, qualora venisse estradato, il Signor Kimyongur (*come risulta anche dall'allegata comunicazione inviata via fax in data 16-6-2006 dal Ministro della Giustizia turco all'omologo olandese*) verrebbe incarcerato proprio nelle famigerate prigioni di tipo F, come visto tristemente note per il trattamento riservato ai prigionieri politici, che il Signor Kimyongur – tra gli altri – denuncia da tempo.
- Parte della giurisprudenza (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21-5-2008, Dosti, in *Giust. Pen.*, 2009, III, 190) è dell'avviso che anche laddove sia presente una convenzione in materia di estradizione il giudice italiano, ai sensi dell'art. 705, co. 1, c.p.p., non debba limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di estradizione, ma debba invece accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente abbia ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria. Il sottoscritto, che condivide il citato orientamento

giurisprudenziale, è convinto che anche solo ai fini e nei limiti della valutazione della presente richiesta in materia cautelare (e della fase della procedura, in cui – per quanto consta a questa difesa – ancora non sarebbero pervenuta da parte delle autorità turche la necessaria documentazione a sostegno della richiesta di estradizione) Codesta Ecc.ma Corte debba e possa operare una simile verifica preliminare circa gli addebiti risultanti a carico del Signor Kimyongur; verifica a cui – per le ragioni già esposte (ex pluribus, la valutazione espressa – con piena cognizione di tutti gli atti di causa – dalla corte olandese che ha rigettato la richiesta di estradizione) – non potrà che seguire un giudizio di inconsistenza delle medesime accuse (in proposito dovranno rilevare necessariamente anche le dichiarazioni rese all'udienza del 25-11 c.m. all'Ill.mo Sig. Presidente di Codesta Ecc.ma Corte dal Signor Kimyongur, con cui quest'ultimo ha negato in modo chiaro e netto di fare o aver mai fatto parte dell'organizzazione denominata DHKP-C: tali dichiarazioni rappresentano indiscutibilmente un elemento di prova che il giudice può, e anzi deve, porre a base delle proprie decisioni nella causa *de qua*, come frutto di un apprezzamento che non dimentichi – *a fortiori* quando manchino elementi di segno contrario – il fondamentale principio della presunzione di innocenza, consacrato non solo dalla nostra Carta costituzionale all'art. 24, ma anche dall'art. 6 della C.E.D.U. e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Le argomentazioni qui svolte verranno naturalmente sviluppate (insieme ad altre) in modo più ampio in sede di discussione della domanda di estradizione.

P.Q.M.

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia del Signor Bahar Kimyongur,

chiede

con rispettosa ma ferma convinzione che Codesta Ecc.ma Corte di appello voglia

1. **in via principale, revocare la misura custodiale in atto disponendo la immediata liberazione del Signor Kimyongur;**

2. in via subordinata, **applicare al Signor Kimyongur la misura cautelare meno afflittiva possibile**; in ordine di maggior gradimento e ritenuta adeguatezza al caso concreto:
 - i. divieto di espatrio *ex art. 280 c.p.p.*; o
 - ii. obbligo di presentazione alla P.G. (preferibilmente nel Comune di Firenze, per facilitare i colloqui con il sottoscritto difensore) *ex art. 282 c.p.p.*; o
 - iii. obbligo di dimora (anche in questo caso preferibilmente nel Comune di Firenze, per il motivo sopra esposto) *ex art. 283 c.p.p.*;
3. quale ultima, denegata, ipotesi, **concedere al Signor Kimyongur quantomeno gli arresti domiciliari *ex art. 284 c.p.p.*** (auspicabilmente senza imposizione di alcun limite o divieto di comunicazione), in luogo da individuarsi tra le varie possibilità che questa difesa potrà presentare all'udienza del giorno 2-12 p.v.

Con osservanza.

Avv. Federico Romoli

Allegati: ut supra